

Direzione Generale della Cooperazione

CIRCOLARE N.50/2001

Roma, 11 maggio 2001

Alle DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO
Servizio Politiche del Lavoro
LORO SEDI

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE DELLA
COOPERAZIONE
Divisione I

Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO
Servizio Politiche del Lavoro
LORO SEDI

Prot. n. 2080

Alla ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE
COOPERATIVE ITALIANE
Via Angelo Bargoni, 78
00153 ROMA

Oggetto: Ispezioni ordinarie alle Società Cooperative
Contributo dovuto per il biennio 2001/2002.

Alla CONFEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE
ITALIANE
Borgo S. Spirito, 78
00193 R O M A

Alla LEGA NAZIONALE DELLE COOP.VE E
MUTUE
Via A. Guattani, 9
00161 ROMA

All' UNIONE NAZIONALE DELLE
COOPERATIVE ITALIANE
Via S. Sotero, 32
00165 ROMA

Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato della Cooperazione
e del Commercio dell' Artigianato e della Pesca
Via degli Emiri, 43
90100 PALERMO

Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA
Direzione Regionale della Cooperazione
34100 TRIESTE

Alla REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO INDUSTRIA E COMMERCIO
Servizio per la Cooperazione
Place de Feyes
11100 AOSTA

Alla REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO
ADIGE
Ufficio per la Cooperazione
Piazza Dante
38110 TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Cooperazione
Piazza Dante
38100 TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Servizio Cooperazione
39100 BOLZANO

e.p.c. Al SECIN
SEDE

Si trasmette copia del Decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2001, con il quale è stata determinata la misura del contributo in oggetto per il biennio 2001/2002.

Come per i bienni precedenti, i contributi di pertinenza del Ministero del lavoro dovranno essere versati sul c/c postale n. 11854015 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato con sede in Viterbo.

Con il suddetto decreto sono stati introdotti alcuni elementi di novità quali:

- l'aumento del contributo (rimasto immutato nei due bienni precedenti) per il quale è stato previsto un incremento pari al 10%;
- l'incremento della maggiorazione sui contributi dovuti dalle cooperative sociali, assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell'art.3 della legge n.381/1991;
- il pagamento del contributo nella misura minima prevista (440.000) con l'applicazione – ove dovute - delle maggiorazioni di cui al suddetto decreto ministeriale, per la cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento, oltre che per le cooperative iscritte nel Registro delle imprese nell'anno 2000 o nel corso del biennio 2001/2002;
- il riferimento, per tutte le cooperative, al "valore della produzione" di cui alla lettera A) dell'art. 2425 c.c. per ciò che concerne il fatturato;
- l'introduzione degli importi anche in Euro.

Si ritiene opportuno sottolineare l'innovazione di cui all'art.2 del D. M. 9 aprile 2001, relativa al parametro costituito dal "fatturato", che dovrà riguardare tutti gli enti cooperativi - ivi incluse le cooperative edilizie, sia a proprietà divisa che indivisa – e che dovrà essere riferito al "valore della produzione" disciplinato dall'art.2425 c.c..

Restano invariate le modalità di versamento del contributo che dovrà essere effettuato entro il termine di 90 giorni a decorrere dal 2 maggio 2001, data di pubblicazione del D.M. 9 aprile 2001 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nello stesso termine le cooperative non aderenti ad alcuna Associazione nazionale giuridicamente riconosciuta dovranno trasmettere – anche via fax – alle competenti Direzioni provinciali del lavoro, copia della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ente poste unitamente alla dichiarazione debitamente sottoscritta predisposta secondo lo schema pubblicato unitamente al su richiamato D.M. 9 aprile 2001, da cui risultino i parametri rilevati al 31 dicembre 2000 che hanno costituito la base di calcolo del contributo versato.

Anche se non è più in vigore l'obbligo di notificare il decreto con annessa dichiarazione, le Direzioni Provinciali del lavoro potranno – ove necessario, e in particolare in caso di cooperative di nuova costituzione – provvedere a dare diffusione delle disposizioni relative al pagamento del contributo con le modalità ritenute più opportune.

In caso di mancato, ritardato o insufficiente versamento del contributo, le Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti provvederanno d'ufficio a determinare l'importo dovuto e ad irrogare le sanzioni previste dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n.59 e dall'art.6 del D.M. 30 dicembre 1998.

Gli eventuali ricorsi avverso l'iscrizione nei ruoli dovranno essere redatti in carta legale e presentati alle competenti Direzioni provinciali del lavoro, mentre quelli avverso l'accertamento della misura del contributo, sempre in carta legale, dovranno essere presentati al Ministero del lavoro – Direzione generale della cooperazione, Divisione I - per il tramite delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, le quali provvederanno ad inoltrarli con il proprio parere, unitamente alle notizie ed alla documentazione idonea e necessaria per la pronuncia della decisione.

Viene confermata l'applicazione di una maggiorazione del contributo a carico degli enti cooperativi assoggettabili ad ispezione annuale.

La misura di detta maggiorazione è stabilita nel 30% per le cooperative sociali ed è confermata nel 50% per gli altri enti cooperativi, con l'eccezione per quelli appartenenti al settore edilizio e iscritti all'"Albo" di cui all'art. 13 della legge n.59/92 che non abbiano mai avviato o realizzato un programma edilizio.

Questi ultimi, pertanto, dovranno – come per il precedente biennio – allegare al "modulo" per la determinazione del contributo una dichiarazione che certifichi la mancanza dei seguenti requisiti.

- 1) titolarità dell'immobile (area o edificio);
- 2) deliberazione comunale dell'assegnazione dell'area;
- 3) bando e relativa graduatoria dalla quale risulti la collocazione utile ai fini dell'assegnazione dell'area.

Qualora le Direzioni provinciali del lavoro accertino successivamente che l'ente non ha versato la maggiorazione dovuta, provvederanno alla riscossione coattiva della maggiorazione stessa, applicando le sanzioni e gli interessi di mora come previsti dalla legge n. 59/92.

Si ritiene opportuno sottolineare ancora una volta la necessità di accertare, anche attraverso la vigilanza, il corretto versamento sia dei contributi biennali sia delle relative maggiorazioni dovute da tutti gli enti cooperativi soggetti a tale adempimento, ivi compresi quelli in liquidazione volontaria e quelli che hanno depositato il bilancio finale di liquidazione in data successiva a quella prevista per il pagamento del contributo. Pertanto, tutti gli enti in liquidazione sono tenuti, in virtù del D.M. 9 aprile 2001, al versamento del contributo minimo.

Il contributo è dovuto nella misura minima anche nel caso in cui la messa in liquidazione della cooperativa sia stata deliberata entro il termine di cui al D.M. 30.12.1998 prescritto per il pagamento del contributo stesso.

Si raccomanda la puntuale e completa attuazione di quanto sopra, nonché di quanto previsto dal D.M. 30 dicembre 1998, anche al fine di evitare le responsabilità connesse a eventuali danni erariali.

La contabilizzazione delle somme incassate sia tramite la Tesoreria dello Stato di Viterbo che tramite i Concessionari del Servizio riscossione, dovrà essere effettuata dalle Direzioni provinciali del lavoro che, entro il mese di gennaio trasmetteranno alle Direzioni Regionali competenti, la rendicontazione annuale degli incassi, suddivisi per biennio e titolo del versamento, secondo quanto previsto dalla circolare n.4/1999.

Le Direzioni Regionali del lavoro provvederanno a trasmettere entro il mese di febbraio un prospetto – secondo il fac-simile allegato - riepilogativo della situazione regionale contenente l'esposizione dei dati inviati dalle singole Direzioni provinciali del lavoro in adempimento di quanto previsto al precedente comma.

Le spese postali connesse alla riscossione dei contributi sono a carico dell'apposito capitolo di spesa gestito dalla scrivente Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Nicola DI IORIO)